

REP. 3390/2017

**COMUNE DI COMO**

**SETTORE APPALTI E CONTRATTI**

**CONTRATTO AVENTE PER OGGETTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONSEGNA DEGLI INVII POSTALI DEL COMUNE DI COMO. NEXIVE SPA CAPOGRUPPO ATI NEXIVE SPA/NEXIVE SCARL**

**REPUBBLICA ITALIANA**

In Como, l'anno **2017** (duemiladiciassette) il giorno **2 (due)** del mese **marzo** nella Residenza Municipale, innanzi a me, **Dott. Tommaso Stufano, Segretario Generale del Comune di Como**, senza assistenza di testimoni per espressa e concorde rinunzia dei comparenti, con il mio consenso sono presenti i Signori:=====

- **Avv. Marina Ceresa** nata a Saint Raphael il 28/06/1962 Dirigente del Settore Segreteria generale, affari generali e funzionamento degli organi del **Comune di Como**, con sede in Via Vittorio Emanuele II, n. 97, **codice fiscale 80005370137**, che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune medesimo, autorizzato a rappresentarlo ai sensi dell'art. 107, terzo comma, lettera c) del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 140 del vigente Statuto del Comune di Como;=====

- **Dott. Rosario Pagliaro** nato a Milano (MI) il giorno 07/01/1972, **codice fiscale PGLRSR72A07F205P** che dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Legale Rappresentante della Società Nexive Spa con sede legale in via Fantoli 6/3 Milano (MI), P.I. 12383760159, mandataria del costituendo RTI Nexive Spa - Nexive S.C. AR. L., costituita mediante scrittura privata autenticata dal Notaio Lorenzo Turconi, con sede in Milano, con atto numero

REP. 3390/2017

19762 di Repertorio del 06/12/2016, agli atti del Comune di Como.=====

**PREMESSO CHE**

- con Determinazione del Settore Segreteria Generale, Affari Generali e Funzionamento degli Organi n. 982 RG del 15/06/2015 veniva indetta procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio di consegna degli invii postali del Comune di Como e si stabiliva:=====
- di determinare un numero di invii annuo pari a mezzo Posta prioritaria 45.500 pezzi annui e a mezzo Posta raccomandata 10.000,00 pezzi annui, verso una spesa complessiva di euro 92.500,00.=====
- di procedere all'affidamento del servizio in argomento mediante procedura di gara aperta ex art 55 del D.Lgs 163/2006, da espletarsi tramite la piattaforma e-procurement della Regione Lombardia (Sintel) e di applicare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 163/2006.=====
- di determinare l'importo a base d'asta, calcolato sul triennio ed al netto dell'Iva, in Euro 277.500,00.=====
- che, in data 07/09/2016 si svolgeva la relativa gara d'appalto;=====
- con Provvedimento dirigenziale n. 1947 RG in data 07/10/2016 del Dirigente del Settore Segreteria Generale, Affari Generali e Funzionamento degli Organi la predetta gara veniva aggiudicata alla Società Nexive Spa con sede legale in via Fantoli 6/3 Milano (MI), P.I. 12383760159, mandataria del costituendo RTI Nexive Spa - Nexive S.C. A. R. L., per un importo di Euro 159.639,90 ( oltre Iva) con il ribasso offerto del 42,47% sull'importo a base d'asta.=====

**Tutto ciò premesso**

REP. 3390/2017

tra il **Comune di Como** e la **Società Nexive Spa** con sede legale in via Fantoli 6/3 Milano (MI), P.I. 12383760159, mandataria del costituendo RTI Nexive Spa - Nexive S.C.A.R.L d'ora in poi chiamato "Esecutore" - come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:=====

**Art. 1 – Premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art. 2 – Oggetto**

L'appalto ha per oggetto il servizio di consegna degli invii postali cartacei previo ritiro giornaliero degli invii in partenza prodotti dagli uffici comunali.

L'oggetto del contratto si identifica con il servizio postale in senso stretto ovvero con la distribuzione fisica degli invii postali dal punto di raccolta (Comune) al domicilio del destinatario, cui si aggiunge il servizio (cd. a valle) di rendicontazione della posta registrata; sono esclusi tutti i servizi cd. a monte oltre che quelli rientranti nell'area di riserva.=====

**Art. 3 Esecuzione del contratto**

L'esecutore è tenuto a eseguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.=====

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dell'esecutore del contratto e previamente approvata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 311 del DPR. 207/2010. =====

**Art. 4 Durata**

La durata del presente appalto è fissata in **36 (trentasei)** mesi, per il periodo dal **10/10/2016 al 09/10/2019**.=====

**Art. 5 Obblighi dell'esecutore**

REP. 3390/2017

Con la firma del presente contratto l'esecutore si impegna ad effettuare le seguenti operazioni per la gestione della corrispondenza cartacea in partenza, tutte da effettuarsi con personale e mezzi propri:=====

a. ritiro della corrispondenza in partenza, previamente imbustata e chiusa a cura dell'Ufficio spedizioni comunale, presso un unico punto di raccolta ubicato presso l'Ufficio Spedizioni collocato nella sede municipale di Palazzo Cernezzi; =====

b. pesatura ed altre operazioni eventualmente necessarie (per disposizioni di legge applicabili alla fattispecie o per necessità operative della Ditta) di ciascun invio postale da recapitare direttamente;=====

c. recapito diretto degli invii postali nei tempi prestabiliti dal capitolato;

d. consegna all'Ufficio postale, nel rispetto dei tempi prestabiliti dal capitolato, per l'immissione nella rete del servizio universale della corrispondenza postalizzata, qualora se ne avvalga;=====

e. front-office per il ritiro di posta raccomandata, pacchi e pieghi di libri attraverso punti di giacenza presenti sul territorio del Comune di Como;

f. riconsegna al Committente della posta inesitata;=====

g. in casi eccezionali e urgenti, un prelievo straordinario o una consegna urgente nei limiti ed entro i tempi indicati dal capitolato;=====

h. fornitura della modulistica postale necessaria (cartoline per Raccomandate A/R, bolle per pieghi di libri e pacchi) con il logo dell'operatore da compilarsi di volta in volta a cura dell'ufficio comunale preposto;=====

i. attività di reportistica e fornitura di servizi di supporto, con accesso diretto via web, che consentano al Committente l'estrapolazione di dati e

informazioni sulla posta spedita.=====

L'esecutore si impegna ad osservare tutti gli obblighi previsti dal capitolato.

#### **Art. 6 Obblighi del Comune**

Con la firma del presente contratto il Comune si impegna a: =====

a. garantire l'accesso ai mezzi ed al personale dell'esecutore alla sede municipale individuata per consentire il ritiro giornaliero della corrispondenza;=====

b. consegnare all'esecutore la corrispondenza da recapitare preventivamente imbustata, chiusa e corredata della modulistica postale compilata, ordinata secondo criteri concordati con l'esecutore.=====

#### **Art. 7 Corrispettivo**

L'importo netto complessivo del presente atto è pari a Euro 159.639,90 (centocinquantanovemilaseicentotrentanove/90) oltre Iva ai sensi di legge.==

#### **Art. 8 Penali**

Le parti richiamano l'articolo 27 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale.=

#### **Art. 9 Proroghe**

Qualora, alla scadenza del contratto, non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, l'esecutore dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto e previa proroga temporanea approvata dal Comune per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento. =====

#### **Art. 10 Contabilità e pagamenti**

Il corrispettivo è dovuto all'esecutore per il pieno e perfetto adempimento del contratto. Il pagamento saranno effettuati previo accertamento da parte del

REP. 3390/2017

direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.=====

Il pagamento delle prestazioni assolate verrà eseguito a fronte di fatture mensili, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.=====

L'esecutore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza contribuzione e retribuzione dei lavoratori.=====

In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.=====

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. =====

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante della verifica di conformità previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.=====

L'esecutore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura –

REP. 3390/2017

Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Como –  
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente)  
agli obblighi di tracciabilità finanziaria.=====

Il presente atto viene risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice  
Civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni  
finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche o delle società  
Poste Italiane S.p.A..=====

**Art. 11 Subappalto, Invii internazionali e Postalizzazione**

Il subappalto, il ricorso a partners stranieri per la spedizione degli invii  
transfrontalieri ed al gestore del servizio della rete universale per l'invio della  
cd. corrispondenza postalizzata sono ammessi nei limiti dichiarati in sede di  
offerta.=====

**Art. 12 Responsabilità e coperture assicurative**

Sono a carico dell'esecutore tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare  
il verificarsi di danni nella esecuzione dell'appalto. =====

L'Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni, eventualmente  
causati ai dipendenti e alle attrezzature dell'Aggiudicatario, che possono  
derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico  
dell'Amministrazione.=====

L'aggiudicatario risponde nei confronti dell'Amministrazione, degli utenti e  
dei terzi, dei danni cagionati a cose e persone in dipendenza dello  
svolgimento del servizio. Conseguentemente è fatto obbligo all'appaltatore di  
mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di  
risarcimento dei danni. A tal fine l'Aggiudicatario è tenuto, entro la data di  
consegna del servizio, a stipulare apposita polizza assicurativa per danni a

REP. 3390/2017

persone e a cose riferita specificatamente al presente appalto. In alternativa, è consentita l'estensione della polizza generale in possesso dell'Aggiudicatario solo se con specifica estensione riferita al presente appalto e con garanzia di copertura a prescindere dall'esistenza di massimali annui.=====

Tale polizza, per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dal personale dell' Aggiudicatario nell'espletamento dei servizi, dovrà avere i seguenti massimali:=====

non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro;=====

non inferiore ad Euro 1.800.000,00 per danni a persone; =====

non inferiore ad Euro 1.200.000,00 per danni a cose.=====

Eventuali franchigie non sono opponibili all'Amministrazione Comunale.

La Polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi.=====

La polizza dovrà coprire l'intero periodo del servizio.=====

### **Art. 13 Risoluzione del contratto**

Oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) venir meno per qualsiasi motivo della Licenza postale individuale e dell'Autorizzazione postale generale;=====
- b) inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle modalità di gestione previste nel capitolato, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e del CCNL; =====
- c) reiterata inosservanza non grave, diretta o indiretta, delle modalità di gestione previste nel capitolato, delle disposizioni di legge, dei



REP. 3390/2017

- regolamenti e del CCNL;=====
- d) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'Aggiudicatario anche a seguito di diffide della Stazione Appaltante;=====
  - e) comminazione penalità per un importo pari al 10% del corrispettivo;
  - f) per fatti illeciti lesivi dell'immagine del Comune;=====
  - g) per interruzione del servizio senza giusta causa;=====
  - h) per comportamento scorretto nei confronti degli utenti del servizio;===
  - i) per impedimento in qualsiasi modo all'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale;=====
  - j) previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula od esecuzione del contratto, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art. 317 c.p., commesso nell'esercizio delle predette funzioni;=====
  - k) previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti dell'aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”

Nelle ipotesi sopra citate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, in forma

REP. 3390/2017

di lettera raccomandata con avviso di ritorno, della facoltà di avvalersi della clausola risolutiva.=====

La risoluzione del contratto per colpa comporta, altresì, che l'Aggiudicatario non potrà partecipare alla successiva gara di analogo oggetto indetta dall'Amministrazione Comunale.=====

La risoluzione del contratto per colpa comporta l'obbligo dell'Aggiudicatario al risarcimento dei danni e incameramento della cauzione da parte della Stazione Appaltante, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni.=====

Il contratto, inoltre, sarà risolto, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., come previsto dalla L. 13/08/2010 n.136 e ss.mm. e ii. =====

#### **Art. 14 Garanzie**

Le parti danno atto che a garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, così come regolamentato dal Capitolato Prestazionale, l'esecutore ha prestato la cauzione definitiva di Euro 51.835,08 (cinquantunomilaottocentotrentacinque/08) mediante polizza fideiussoria bancaria n. 01383/8200/00674346/4561/2016 emessa il 30/11/2016 dalla Banca Intesa Sanpaolo.=====

Tale Polizza è redatta secondo lo schema 1.2. del D.M. 123/2014 e pertanto, contiene l'espreso impegno del garante a pagare l'Ente garantito quanto dovuto entro quindici giorni, a prima richiesta scritta della Stazione Appaltante.=====

Per la Responsabilità Civile per danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dal personale, l'Esecutore ha presentato Polizza RCT/O n. 52715900

REP. 3390/2017

emessa da ALLIANZ con i seguenti massimali:=====  
non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro;=====  
non inferiore ad Euro 1.800.000,00 per danni a persone;=====  
non inferiore ad Euro 1.200.000,00 per danni a cose.=====  
Entrambi le polizze costituiscono parti integranti e sostanziali del presente  
atto ma non materialmente allegate.=====

**Art. 15 Allegati al contratto**

L'appalto si intende concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti condizioni e modalità contenuti nei documenti approvati con Determina del Dirigente del Settore Segreteria Generale, Affari Generali e Funzionamento degli Organi n. 982 R.G. del 15/06/2015 e nei documenti facenti parte dell'indizione di gara, anche se non materialmente allegati, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva alcuna.=====

Fa parte integrante e viene allegato, sotto la lettera "A" al presente contratto il Capitolato Descrittivo e Prestazionale. L'offerta Economica si considera parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata.

**Art. 16 Domicilio**

Per gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio in Milano (MI) via Fantoli 6/3.=====

**Art. 17 Controversie**

Per tutte le controversie non risolte in via amministrativa, la competenza è del Giudice Ordinario – Foro di Como. =====

**Art. 18 Spese contrattuali e trattamento fiscale**

Le spese tutte del presente contratto, comprese quelle di registrazione e

diritti, sono a carico della Ditta appaltatrice.=====

Trattandosi di prestazioni soggetti ad Iva la registrazione è a tasso fissa ai sensi dell'articolo 40 del DPR 131/1986.=====

L'imposta di bollo è assolta con modalità telematico ai sensi del D.M. del 22/02/2007 mediante modello unico informatico (MUI) per l'importo di Euro 45,00.=====

**Art. 19 Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di contratti pubblici e alle altre disposizioni di legge in vigore.=====

**Art. 20) Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30.06.2003 e s.m.i., il prestatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle prestazioni e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività. Il Prestatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.)=====

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.=====

**Art. 21) Norma finale**

Il presente contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa in formato elettronico ai sensi dell'articolo 11, comma 13 del D.lgs 163/2006 secondo il

REP. 3390/2017

disposto dell'articolo 6 comma 3 del D-L- 179/2012 convertito in Legge 221/2012 e s.m.i Ne è data lettura alle parti che lo confermano e meco sottoscrivo con firma digitale, previo accertamento della validità del certificato elettronico utilizzato dalle parti, dopo aver rinunciato espressamente alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.=====

Il presente contratto è la precisa completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. 12 intere facciate e righe n. 10 (dieci) dell'ultima.=====

IL DIRIGENTE

L'ESECUTORE

IL SEGRETARIO ROGANTE



COMUNE DI COMO

**Comune di Como**  
**Settore Affari Generali**  
**Via Vittorio Emanuele II, 97**  
**22100 Como**

*CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E*  
*PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA*  
*DEGLI INVII POSTALI COMUNALI CON DURATA*  
*TRIENNALE*  
*CIG 628128043B*



## COMUNE DI COMO

### Art. 1

#### OGGETTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di consegna degli invii postali cartacei previo ritiro giornaliero degli invii in partenza prodotti dagli uffici comunali.

L'oggetto dell'appalto si identifica con il servizio postale in senso stretto ovvero con la distribuzione fisica degli invii postali dal punto di raccolta (Comune) al domicilio del destinatario, cui si aggiunge il servizio (cd. a valle) di rendicontazione della posta registrata; sono esclusi tutti i servizi cd. a monte oltre che quelli rientranti nell'area di riserva; i servizi avente carattere principale rientrano nell'Allegato IIA del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti pubblici); il servizio (cd. a valle) di rendicontazione della posta registrata ha natura accessoria e rientra nell'Allegato IIB;

### Art. 2

#### DURATA

Il contratto ha la seguente durata: 36 mesi dalla data di effettivo avvio del servizio.

Alla scadenza il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

Il contratto potrà essere prorogato di 6 mesi, sulla base di un provvedimento espresso dell'Amministrazione Comunale, in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure di selezione di un nuovo appaltatore e del conseguente passaggio gestionale.

La proroga del contratto è disposta dall'Amministrazione, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo.

La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

### Art. 3

#### DIMENSIONAMENTO DELL'APPALTO

La corrispondenza cartacea da spedire per tutto il Comune di Como è stimabile nei seguenti volumi:

- posta ordinaria circa 45.500 pezzi di cui 30.000 destinati a Como, 15.000 fuori Città, 500 all'estero;
- posta raccomandata circa 10.000 pezzi di cui 5500 destinati a Como, 3500 fuori Città, 1000 all'estero;
- pieghi di libri circa 320 pezzi;
- pacchi circa 100 pezzi;

Si precisa inoltre che, dai dati in possesso dell'Amministrazione e in considerazione degli obiettivi di risparmio, razionalizzazione e sviluppo della pubblica amministrazione digitale, è ipotizzabile che il trend delle spedizioni cartacee subisca una costante diminuzione.

### Art. 4

#### IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo presunto triennale del contratto è pari a €. 379.250,00= oltre IVA, comprensivo di proroga tecnica di 6 mesi e il quinto d'obbligo sui tre anni; l'importo a base d'asta, su cui dev'essere formulata l'offerta, per il triennio è di € 277.500,00, oltre IVA;



## COMUNE DI COMO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare la clausola disciplinante il cosiddetto "quinto d'obbligo" ovvero la assunzione da parte dell'appaltatore dell'onere di sottoporsi, nel corso dell'esecuzione del contratto, ad eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del servizio fino ad una soglia massima consistente nel venti per cento del prezzo dell'appalto alle stesse condizioni stabilite dal predetto contratto.

### Art. 5

#### SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Committente (Comune di Como) affida in esclusiva alla Ditta aggiudicataria (Ditta) l'effettuazione delle seguenti operazioni per la gestione della corrispondenza cartacea in partenza, tutte da effettuarsi con personale e mezzi propri:

- a) ritiro della corrispondenza in partenza, previamente imbustata, chiusa e corredata della modulistica postale compilata a cura dell'Ufficio spedizioni comunale, presso un unico punto di raccolta ubicato presso l'Ufficio Spedizioni collocato nella sede municipale di Palazzo Cernuzzi;
- b) pesatura ed altre operazioni eventualmente necessarie (per disposizioni di legge applicabili alla fattispecie o per necessità operative della Ditta) di ciascuna corrispondenza da recapitare direttamente;
- c) recapito diretto degli invii postali nei tempi prestabiliti dal capitolato;
- d) consegna all'Ufficio postale, nel rispetto dei tempi prestabiliti dal capitolato, per l'immissione nella rete del servizio universale della corrispondenza postalizzata, qualora se ne avvalga;
- e) attività di reportistica;
- f) *front-office* per il ritiro degli invii raccomandati, dei pieghi di libri (raccomandati e semplici) e dei pacchi, attraverso uno o più punti di giacenza presenti sul territorio del Comune di Como;
- g) riconsegna al Committente della posta inesitata;
- h) in casi eccezionali e urgenti, un prelievo straordinario o una consegna urgente nei limiti ed entro i tempi indicati dal capitolato;
- i) fornitura della modulistica postale necessaria (cartoline per Raccomandate A/R, bolle per pieghi di libri e pacchi) con il logo dell'operatore da compilarli di volta in volta a cura dell'ufficio comunale preposto.

### Art. 6

#### SUBAPPALTO, INVII INTERNAZIONALI E POSTALIZZAZIONE

L'eventuale subappalto dovrà essere dichiarato nella domanda di partecipazione e sarà autorizzato dall'Amministrazione in relazione a quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006.

Qualora si tratti di P.M.I., la Stazione Appaltante procederà al pagamento diretto dei subappaltatori reso obbligatorio, dall'art. 13, comma 2, lettera a) della legge n. 180 del 2011.

Non costituiscono subappalto la gestione degli invii internazionali tramite partners stranieri e l'immissione degli invii postali nella rete del gestore del servizio universale che potranno avvenire nei limiti dichiarati in sede di offerta ( per la corrispondenza postalizzata, comunque in misura non superiore al 30 % del servizio).

### Art. 7

#### TEMPI E MODALITA' DI RITIRO, LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI





## COMUNE DI COMO

La Ditta dovrà garantire il ritiro della corrispondenza in ogni giorno lavorativo non festivo, dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00;

Le operazioni di lavorazione dovranno essere svolte entro la stessa mattinata di raccolta e ritiro della corrispondenza.

La ditta dovrà effettuare direttamente il recapito della corrispondenza entro i tempi che seguono:

- per la corrispondenza destinata in Città entro 3 giorni feriali successivi all'accettazione;
- per la corrispondenza destinata fuori in Città entro 5 giorni feriali successivi all'accettazione;
- per la corrispondenza destinata all'estero 10 giorni feriali;

I giorni festivi sono quelli previsti dal calendario delle festività nazionali con l'aggiunta della festività del Santo Patrono (31 agosto). I giorni pre-festivi sono considerati nel conteggio al pari dei giorni feriali.

Qualora la Ditta si avvalga della rete del servizio postale universale, la stessa dovrà provvedere mediante presentazione al centro di raccolta competente per Como entro il giorno successivo al ritiro dalla sede del Committente, compatibilmente con gli orari di accettazione stabiliti da Poste Italiane.

La corrispondenza postalizzata seguirà le regole del servizio universale. Gli eventuali disservizi imputabili al servizio postale universale non potranno coinvolgere la responsabilità della Ditta, qualora si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- gli invii postalizzati rientrano nei limiti quantitativi indicati nell'ambito dell'offerta;
- la ditta ha immesso la corrispondenza nella rete del servizio universale entro il giorno successivo al ritiro dal Committente.

In casi eccezionali e urgenti, nei limiti di complessive 20 volte l'anno, l'Ente si riserva di richiedere:

- un prelievo straordinario di una busta raccomandata entro la giornata della richiesta;
- ovvero una consegna urgente di una busta raccomandata entro i tempi massimi che seguono:
  - per la corrispondenza destinata in Città entro 1 giorno feriale successivo all'accettazione;
  - per la corrispondenza destinata fuori Città entro 2 giorni feriali successivi all'accettazione;

### **Art. 8**

#### **STRUMENTI DI REPORTISTICA DEGLI INVII SPEDITI**

La Ditta dovrà compilare e mettere a disposizione del Committente apposito rendiconto consistente nella rilevazione quantitativa della corrispondenza spedita.

La Ditta dovrà, per tutta la durata del contratto, fornire all'Ente servizi di supporto, con accesso diretto via web, che consentano al Committente l'estrapolazione di dati e informazioni sulla posta spedita.

### **Art. 9**

#### **SEDE OPERATIVA, UFFICIO DI GIACENZA, INESITATI E GESTIONE DEI RECLAMI**

La Ditta, se non ha già una sede operativa in Como o nel raggio di 50 km dalla sede comunale, dovrà provvedere in tal senso entro la data di stipula del contratto, dando comunicazione dell'indirizzo della sede.

La Ditta dovrà essere in possesso di almeno una struttura con dislocazione centrale da concordare con l'Ente, che funga da punto di giacenza per il ritiro della corrispondenza inesitata, facilmente accessibile ai cittadini anche con mezzi pubblici e privo di barriere architettoniche, che osservi almeno il seguente orario di apertura:

- dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.30;



## COMUNE DI COMO

- il mercoledì orario continuato dalle 8.00 alle 15.30 nel periodo di vigenza del "mercoledì del cittadino";
- un pomeriggio a scelta dalle 14.00 alle 19.00;

Per le consegne degli invii raccomandati, dei pieghi di libri (raccomandati e semplici) e dei pacchi, la Ditta dovrà garantire uscite per il recapito successive al primo tentativo non andato a buon fine, in numero pari a 2, in giorni e orari diversi dal primo, nell'arco di una settimana, anche previo appuntamento concordato col destinatario.

In caso di consegna andata a buon fine, la restituzione delle cartoline A/R/della bolla di accompagnamento al Comune di Como deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dalla consegna della corrispondenza.

Nel caso in cui, esperiti tutti i tentativi, la consegna non sia andata a buon fine per assenza del destinatario, deve essere garantito un periodo di giacenza di 20 giorni dandone avviso al destinatario.

Entro due giorni dal compimento infruttuoso del periodo di giacenza, la Ditta è tenuta alla restituzione della corrispondenza al Committente con l'indicazione che si è compiuto il periodo di giacenza.

Entro lo stesso termine, decorrente dal giorno di mancato recapito, la Ditta deve restituire tutti gli invii (raccomandati, pieghi di libri raccomandati e semplici, pacchi, ordinari) non consegnabili per inesattezza/inesistenza dell'indirizzo, perché il destinatario risulta deceduto, irreperibile, trasferito, sconosciuto oppure perché ha rifiutato la consegna, unitamente alla motivazione del mancato recapito.

La Ditta dovrà garantire servizi di supporto alla clientela e canali specifici per l'inoltro di eventuali reclami:

Al Committente dovrà essere garantito un canale diretto (mail o numero verde).

Le segnalazioni dovranno essere riscontrate entro 48 ore dal ricevimento delle stesse. Nei giorni di sabato, domenica e festivi il termine si considera sospeso.

### **Art. 10**

#### **LEGITTIMAZIONE AL SERVIZIO**

La Ditta dovrà dichiarare di essere in possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione del servizio di cui al presente contratto.

La modifica di leggi e regolamenti che rendesse impossibile la prosecuzione del servizio oggetto del presente contratto, sarà immediatamente comunicata al Committente e costituirà motivo sufficiente per la risoluzione del contratto, senza alcun onere risarcitorio a carico di nessuna delle parti.

In particolare, ai sensi del D. Lgs. 261 del 22/7/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi delle circolari emanate dal Ministero delle Comunicazioni, la Ditta dovrà dimostrare il possesso di:

- a. Autorizzazione Postale Generale;
- b. Licenza Postale individuale;

### **Art. 11**

#### **PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO**

La Ditta si impegna ad eseguire a regola d'arte e con scrupolo tutte le operazioni descritte nel presente Capitolato.

La Ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale in misura adeguata e idoneo al servizio che assicuri riservatezza delle informazioni trasmesse, affidabilità, celerità, rispetto nei confronti dei destinatari della posta.



## COMUNE DI COMO

I collaboratori della Ditta sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013; copia di detto Codice verrà consegnata alla Ditta in sede di stipula del contratto di appalto. la Ditta è responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che ne possano derivare. Il personale impiegato nello svolgimento delle operazioni di ritiro presso il comune e di recapito della corrispondenza dovrà essere riconoscibile per l'uso dell'uniforme ed il possesso di un tesserino di riconoscimento aziendale. Le spese per gli abiti di servizio, le tessere, i distintivi ed ogni altra cosa affine o conseguente all'organizzazione del personale sono a completo carico della ditta aggiudicataria.

### **Art. 12**

#### **OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

Tenuto conto di quanto previsto dalle linee guida allegate al protocollo d'intesa tra Anac e Ministero dell'Interno concernente la prevenzione della corruzione negli appalti (cfr.G.U. 18-7-2014), l'aggiudicatario si obbliga a comunicare tempestivamente alla Prefettura e ad al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

### **Art. 13**

#### **OBBLIGHI DEL COMMITTENTE**

Per il ritiro giornaliero della corrispondenza il Committente garantisce l'accesso ai mezzi ed al personale della Ditta alla sede municipale individuata.

L'Ufficio consegnerà alla Ditta la corrispondenza da recapitare preventivamente imbustata, chiusa e corredata della modulistica postale compilata. Gli indirizzi dei destinatari, nei limiti del possibile, saranno scritti a computer.

All'atto della consegna la corrispondenza sarà ordinata secondo criteri concordati con la Ditta.

### **Art. 14**

#### **VARIAZIONI E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

La Ditta dovrà garantire la tempestiva comunicazione di qualsiasi notizia relativa a variazioni delle modalità di attuazione degli obblighi contrattuali.

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non dà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'aggiudicatario che egli non possa evitare. A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, sono considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili, gravi e documentati blocchi stradali. Non costituiscono cause di forza maggiore la presenza di traffico, la carenza di organico o i guasti ai mezzi di trasporto.

### **Art. 15**

#### **SCIOPERO**

In caso di sciopero dei propri dipendenti la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione scritta all'Amministrazione comunale, con un preavviso adeguato in modo da non pregiudicare il corretto svolgimento delle attività amministrative.



## COMUNE DI COMO

Nel caso in cui lo sciopero del personale si protragga oltre le 24 ore la Ditta dovrà garantire un servizio minimo di recapito per le urgenze.

### Art. 16

#### **CONTROLLI**

Il Settore Segreteria gen.le. Affari Generali e funzionamento degli organi, tramite proprio personale, effettua controlli sull'esecuzione del contratto.

### Art. 17

#### **RESPONSABILITA' PER SANZIONI**

La Ditta dovrà tenere indenne il Committente ed il destinatario da ogni sanzione pecuniaria irrogata dagli organi ispettivi del Ministero delle Comunicazioni o da altri da questo espressamente incaricati, derivante da errori di affrancatura imputabili alla Ditta stessa che possano riguardare la corrispondenza postalizzata.

### Art. 18

#### **FIRMA DEL CONTRATTO**

La stipula del contratto è subordinata al possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione del servizio oggetto del presente capitolato.

### Art. 19

#### **TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, si applica la vigente normativa in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003) e la vigente regolamentazione comunale in materia.

2. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il Comune in qualità di titolare del trattamento dei dati, designerà l'impresa aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato, la quale dovrà accettare tale nomina e si impegnerà conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal predetto decreto legislativo e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché in aderenza alle disposizioni emanate dal Comune in termini di sicurezza e tutela della riservatezza.

La Ditta è incaricata del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

### Art. 20

#### **PAGAMENTI**

Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall'Amministrazione entro trenta (30) giorni (art. 1 D.Lgs. 192/2012) dalla presentazione da parte del soggetto proponente di fattura o documento fiscale equipollente mediante ordinanza di.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate al Comune di Como – via Vittorio Emanuele II, n. 97 - P.I. 00417480134

La fatturazione dovrà essere effettuata secondo le norme vigenti tempo per tempo.



## COMUNE DI COMO

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento: le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai sensi di precisazione emanata dall'Agenzia delle entrate in data 24 aprile 2013 è facoltà dell'impresa emettere fatture che evidenziano un corrispettivo già decurtato della ritenuta di garanzia.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'aggiudicatario, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del Codice civile vigente alla data di pubblicazione del bando di gara. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

A norma del medesimo decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, qualora la stazione appaltante riceva fattura in periodo anteriore alla conclusione delle verifiche previste dalla legge per il controllo di conformità comunque denominato, la decorrenza dei termini previsti per l'applicazione degli interessi moratori decorrono dall'ultimazione delle suddette verifiche, anziché dalla data di ricezione della fattura.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, in particolare il DURC e le verifiche presso EQUITALIA, o a fine anno per il rispetto delle condizioni nei pagamenti poste dal patto di stabilità, ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà dell'amministrazione comunale l'aggiudicatario non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), l'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento / qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), l'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse da ciascuna componente del raggruppamento, con indicazione in modo dettagliato delle attività realizzate da ognuna, in raccordo al complesso delle attività riferite al periodo della fatturazione.

### Art. 21

#### TRACCIABILITA'

Ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.



## COMUNE DI COMO

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

L'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore (se c'è subappalto) o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente (Prefettura di Como).

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per quanto ivi non previsto, si rinvia all'art. 3 L. 136/2010.

### **Art. 22**

#### **ADEGUAMENTO DEI PREZZI – REVISIONE**

I prezzi oggetto del presente contratto sono assoggettati a revisione periodica su base annuale, secondo quanto previsto dall'art. 115 del Codice dei contratti pubblici.

La revisione dei prezzi è effettuata dall'Amministrazione con specifica istruttoria, condotta dal Responsabile di Servizio responsabile del processo di acquisto dei servizi oggetto del presente appalto, assumendo a riferimento come indicatori i dati elaborati dall'Osservatorio, se disponibili, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del Codice dei contratti pubblici.

Qualora non siano disponibili i dati di cui al richiamato art. 7 del Codice dei contratti pubblici, il soggetto deputato a realizzare l'istruttoria di verifica assume a riferimento generale l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall'ISTAT relativi al mese di agosto.

Il valore assunto a riferimento in base all'indicatore di cui al precedente comma 2 o 3 è modulato per l'effettiva definizione della revisione di prezzo considerando l'incidenza sullo stesso dei limiti di spesa per l'amministrazione disposti dalla normativa vigente o a valere sul periodo contrattuale per cui viene a essere effettuata la revisione medesima.



## COMUNE DI COMO

L'amministrazione informa l'appaltatore sulle disposizioni di legge comportanti per essa limiti all'autonomia di spesa entro 30/45 giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario e comunque entro termini analoghi dall'entrata in vigore delle disposizioni vincolanti, fornendo indicazioni sui valori percentuali delle limitazioni stesse.

In relazione all'istruttoria di cui al precedente comma 2, il soggetto deputato a realizzarla invita l'appaltatore ad inoltrare all'Amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la documentazione dimostrativa sull'aumento dei costi sostenuti, entro il mese di maggio di ogni anno per valere dal mese di settembre successivo.

In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 del Codice civile la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

L'istruttoria per la revisione a fini di adeguamento dei prezzi del contratto relativo al presente appalto può essere definita anche in caso di proroga contrattuale, qualora la stessa sia pari o superiore alla metà della durata ordinaria del contratto.

### Art. 23

#### PERSONALE

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente capitolato, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.

Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l'appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione del presente appalto l'Amministrazione può richiedere all'appaltatore ogni documento utile, fatti comunque salvi gli accertamenti condotti in base alle disposizioni del contratto d'appalto.

L'Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, della legge e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo del servizio è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'art. 18. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.



COMUNE DI COMO

ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

**Art. 24**

**SICUREZZA SUL LAVORO**

L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. n. 81/2008 e normative correlate), tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi, determinati dalla gestione del servizio.

**Art. 25**

**RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE**

La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'aggiudicatario in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

L'aggiudicatario risponde nei confronti dell'Amministrazione, degli utenti e dei terzi dei danni cagionati a cose e persone in dipendenza dello svolgimento del servizio. Conseguentemente è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni.

L'appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

È a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.

A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi l'impresa aggiudicataria è tenuta, entro la data di consegna del servizio, a stipulare apposita polizza assicurativa per danni a persone e a cose riferita specificatamente al presente appalto. In alternativa, è consentita l'estensione della polizza generale in possesso dell'Aggiudicatario solo se con specifica estensione riferita al presente appalto e con garanzia di copertura a prescindere dall'esistenza di massimali annui.

Tale polizza, per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dal personale dell'Aggiudicatario nell'espletamento dei servizi, dovrà avere i seguenti massimali:

non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro;

non inferiore ad Euro 1.800.000,00 per danni a persone;

non inferiore ad Euro 1.200.000,00 per danni a cose.

Eventuali franchigie non sono opponibili all'Amministrazione Comunale.

La Polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi.





## COMUNE DI COMO

Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica il risarcimento dei danni, eventualmente provocati nel corso del servizio di cui all'oggetto, per carenze del contratto assicurativo, per insufficiente massimale nonché per la previsione di franchigie, scoperti e/o limiti di risarcimento.

La polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto. Copia della polizza dovrà essere consegnata entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alle quietanze di intervenuto pagamento del premio.

### Art. 26

#### CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria prima della stipulazione del contratto, di importo variabile, a seconda dei seguenti casi:

- generalmente, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale;
- in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento: in tal caso, l'ammontare verrà determinato solo dopo l'aggiudicazione definitiva;
- in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento: in tal caso, l'ammontare verrà determinato solo dopo l'aggiudicazione definitiva;
- pari al cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia fideiussoria deve essere o una fideiussione bancaria o una fideiussione assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia fideiussoria deve essere o una fideiussione bancaria o una fideiussione assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24.02.1998 n. 58.

La garanzia deve contenere tutte le seguenti previsioni:

- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei



## COMUNE DI COMO

quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.

L'importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto.

### Art. 27

#### **PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione provvederà a trattenere l'1 per mille dell'importo netto contrattuale, a titolo di penale, per ipotesi rilevanti e comprovate di inadempimento e/o di inosservanza rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato e/o dell'offerta di gara dal soggetto affidatario.

Per ogni violazione che comporti l'applicazione di penali, verrà avviata la procedura di contestazione mediante pec.

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle contestazioni scritte, il Gestore dovrà fornire le proprie controdeduzioni scritte, via pec o via fax.

In caso di mancato invio nei termini o di motivazioni giudicate non accoglibili, saranno applicate le previste penali. Per importi superiori al 10% del valore dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto con richiesta di risarcimento per danni oltre all'incameramento della cauzione definitiva.

Fatta salva l'applicazione delle penali e quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- Venir meno per qualsiasi motivo della Licenza postale individuale e dell'Autorizzazione postale generale;
- Inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle modalità di gestione previste nel presente capitolato, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e del CCNL;
- Reiterata inosservanza non grave, diretta o indiretta, delle modalità di gestione previste nel presente capitolato, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e del CCNL;
- Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'Aggiudicatario anche a seguito di diffide della Stazione Appaltante;
- Per comminazione penalità per un importo pari al 10% dei corrispettivi;
- Per fatti illeciti lesivi dell'immagine del Comune;
- Per interruzione del servizio senza giusta causa;
- Per comportamento scorretto nei confronti degli utenti dei servizi.



## COMUNE DI COMO

- Per impedimento in qualsiasi modo all'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale;

Nelle ipotesi sopra citate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, in forma di lettera raccomandata con avviso di ritorno, della facoltà di avvalersi della clausola risolutiva.

Sarà fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito della risoluzione del contratto oltre all'incameramento della cauzione definitiva.

Il contratto verrà risolto, inoltre:

- previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula od esecuzione del contratto, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art. 317 c.p. commesso nell'esercizio delle predette funzioni;
- previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti dell'aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

### Art. 28

#### RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all'art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di PEC.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente capoverso.

### Art. 29

#### RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE EX ART. 1, CO. 13, L. 135/2012

In forza dell'art. 1 co. 13, l. 135/2012, l'amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura o servizi nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, co. 1, della legge n. 94 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione.

Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Non si fa ricorso al diritto di recesso se l'appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3, della legge n. 94 del 1999.

### Art. 30

#### RECESSO DELL'APPALTATORE

Si rinvia agli artt. 302 e 305 D.P.R. 207/2010.



COMUNE DI COMO

**Art. 31**

**VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Per quanto concerne le vicende soggettive dell'esecutore del contratto, si rinvia a quanto previsto dall'art. 116 D.lgs. 163/2006.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario affidatario si applica l'art. 140 del D. Lgs. 163/2006.

**Art. 32**

**CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

In caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto, si rinvia a quanto previsto dall'art. 117 D.Lgs. 163/2006

**Art. 33**

**STIPULA DEL CONTRATTO**

La stipulazione del contratto di appalto avverrà entro 60 GIORNI dall'aggiudicazione, previo notifica dell'avvenuta predisposizione del contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, l'Amministrazione attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 DLgs 163/2006 s.m.i, salvo nei casi previsti dai commi 10 bis e 10 ter art. 11 DLgs 163/2006 o nell'ipotesi di differimento della stipula espressamente concordata con l'aggiudicatario. Per quanto non stabilito si applica l'art. 11 del D.lgs 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 34**

**SPESE RELATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'appaltatore.

**Art. 35**

**DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Le controversie relative al contratto e all'esecuzione del contratto sono devolute al Giudice ordinario e, in particolare, alla competenza del Foro di Como

Le controversie individuate dall'art. 244 D.Lgs. 163/2010 e dal D.Lgs. 104/2010 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

**Art. 36**

**CLAUSOLA DI RINVIO E RICHIAMO**



COMUNE DI COMO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici (in particolare, il D.Lgs. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010) e al regolamento dei contratti del Comune.